



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0003563-22/03/2016-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
Al Sindaco del Comune di  
Casale Sul Sile (TV)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
Casale Sul Sile (TV)

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Casale Sul Sile (TV).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 24 febbraio 2016 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- allo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 1, relativo al valore del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti comprensive dell'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento;
- alla gestione residui;
- allo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento, rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL);
- alla mancata ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di



EB

eventuali soprannumeri ed eccedenze,

affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

**1. Quanto agli equilibri di bilancio con sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 1** - *“valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento”* - la Sezione, pur prendendo in debita considerazione che codesto Ente ha utilizzato l'avanzo applicato (pari ad € 650.000) per l'estinzione anticipata di mutui (importo confermato al punto 1.5.4 e al punto 3) e che, diversamente, la gestione finanziaria avrebbe avuto valore positivo, non può esimersi, tuttavia, dal richiamare l'attenzione sul fatto che il principio del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale. Nello specifico, corre l'obbligo di ricordare, anche, che la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni.

La Sezione, pertanto, raccomanda di adottare tutti gli opportuni provvedimenti atti a ricondurre la gestione nel rispetto del parametro di deficitarietà n. 1.

**2. Quanto alla gestione dei residui**, sulla base dei dati forniti, considerato l'insieme dei residui nel loro complesso, si è osservata un'incidenza dei residui attivi sugli accertamenti, pari a 47,70% (di cui il 16,35% relativi alla parte corrente e il 30,61% relativi alla parte capitale), e dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari al 64,85% (di cui il 14,47% relativi alla parte corrente e il 50,00% relativi alla parte capitale). Complessivamente, con riferimento a quanto sopra evidenziato, si è potuto verificare, per quel che attiene la gestione dei residui di parte capitale, un tasso di smaltimento, pari al 2,09%, per quelli attivi, e pari al 7,88%, per quelli passivi. Si rilevano, infine, residui passivi del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi.

La Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, raccomanda l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza) di un attento monitoraggio della gestione dei residui in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dei sopra richiamati equilibri di bilancio. Si ricorda in proposito che il principio di veridicità di cui all'art. 162 TUEL, applicato al rendiconto, impone che il risultato di amministrazione rispecchi l'effettiva situazione finanziaria dell'ente. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso.



**3. Quanto allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7- Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)** –che in specie si attesta al 133,22% in presenza di un risultato di gestione negativo, la Sezione prende atto dei migliori risultati conseguiti rispetto all'esercizio precedente (il parametro si attestava al 159,89%) e che detto parametro rientra nei limiti nell'esercizio 2014, tuttavia non può esimersi dall'osservare che l'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie, che l'entità rilevata, determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, nonché di attivare tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro e nel rispetto dei vincoli di legge.

**4. Quanto alla mancata ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze,** si richiama l'attenzione dell'Ente sulle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo ricognitivo sancito dall' art. 33, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001. La norma, infatti, da un lato stabilisce l'impossibilità di assumere o di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto e, dall'altro, dispone che la mancata attivazione delle procedure in argomento è valutabile, per il dirigente responsabile, ai fini della responsabilità disciplinare.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini






REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO



Nell'adunanza del 24 febbraio 2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere, relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e  
seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto  
dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito  
dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità  
2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte  
dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante "*...le  
linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province,  
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con  
popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi,  
ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre  
2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione  
economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della  
relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e  
n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio  
finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di  
Casale sul Sile (TV), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione  
delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 6/2016, che ha deferito la

questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Elena Brandolini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO tuttavia che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali;

RITENUTO, pertanto, di dover rendere edotto il Comune di Casale sul Sile (TV), in ordine alle riscontrate irregolarità al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari;


PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota al predetto Comune in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- allo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 1, relativo al valore del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti



comprehensive dell'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento;

- alla gestione residui;
- allo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento, rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL);
- alla mancata ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze,


affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia, in allegato alla suindicata nota, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casale sul Sile (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2016.


Il Magistrato relatore

Dott.ssa Elena Brandolini



Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il

**15 MAR. 2016**



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

